



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 dicembre 2011
(OR. en)**

18731/11

PECHE 407

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale

al: COREPER/Consiglio

n. prop. Comm.: 18744/11 PECHE 411

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio che abroga la decisione 2011/491/UE del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

1. Il 12 luglio 2001 il Consiglio ha adottato la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco¹. Nella stessa data il Consiglio ha deciso di chiedere l'approvazione del Parlamento europeo dopo la firma del protocollo.

¹ GU L 202 del 5.8.2011, pag. 1.

2. L'articolo 218, paragrafo 6 del trattato FUE, prevede che "Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione relativa alla conclusione dell'accordo". Quando gli accordi riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria oppure la procedura legislativa speciale qualora sia necessaria l'approvazione del Parlamento europeo, il Consiglio può adottare la decisione relativa alla conclusione solo previa approvazione del Parlamento europeo (articolo 218, paragrafo 6, lettera v) trattato FUE).
3. Il protocollo è stato firmato dalle parti il 13 luglio 2011 e l'applicazione provvisoria ha preso effetto retroattivamente dal 28 febbraio 2011 ai sensi dell'articolo 12 del protocollo.
4. Il 15 luglio 2011 il Consiglio ha chiesto al Parlamento europeo di approvare la conclusione da parte del Consiglio del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco.
5. Il 14 dicembre 2011 il Parlamento europeo ha deciso di non approvare la conclusione del protocollo.
6. In assenza della necessaria approvazione del Parlamento europeo, il Consiglio non può adottare una decisione che approvi la conclusione dell'accordo. Di conseguenza, l'Unione europea non può divenire parte di tale protocollo e la relativa applicazione provvisoria deve cessare immediatamente. Il Consiglio dovrebbe informare quanto prima il Regno del Marocco.
7. Considerato quanto sopra, la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio volta a consentire la notifica al Regno del Marocco dell'immediata cessazione dell'applicazione provvisoria del protocollo².
8. Si invita pertanto il COREPER a proporre al Consiglio di adottare mediante procedura scritta la decisione figurante nel doc. 18687/11 PECHE 404.

² ST 18774/11 PECHE 411